

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CENTRO NAVALE

SCRITTURA PRIVATA

CIG. 717787382D - Appalto per la fornitura di benzina mediante buoni acquisto per il rifornimento delle unità navali alla sede di Chioggia ed in transito.-----

L'anno duemiladiciassette, addì 31 del mese di ottobre,-----

-----PREMESSO CHE-----

con atto autorizzativo n. 2686 del 01.08.2017, il Comandante del Centro Navale, vista la nota n. 290646/2017 datata 04.08.2017 della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Chioggia, ha autorizzato la stipula di una convenzione per la fornitura di buoni cedola per l'acquisto di benzina (operazione non imponibile I.V.A. ai sensi dell'art. 8/bis del D.P.R. n. 633/72), di seguito "fornitura", presso idoneo distributore locale, al fine di garantire l'efficienza delle unità navali del Corpo della Guardia di Finanza alla sede di Chioggia ed in transito;-----

- per soddisfare tale esigenza, considerato che, ai

Bollo da € 16,00

sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione, con foglio n. 95461/2017 datato 09.08.2017, ha invitato operatori commerciali del settore a presentare la propria offerta commerciale, con indicazione di un eventuale sconto sul prezzo del carburante calcolato secondo i prezzi praticati dalla ditta al momento del rifornimento, riferiti all'Osservatorio dei Prezzi e Tariffe del Ministero dello Sviluppo Economico;-----

- la ditta "VI.SCA. S.r.l." di Pellestrina (VE), ha presentato una proposta commerciale (allegato A), con la quale non ha offerto alcuno sconto percentuale sul valore nominale di € 50,00 (cinquanta,00) del buono. Tale prezzo è stato ritenuto congruo ed aggiudicato, come da verbale redatto in data 13.09.2017 da apposita Commissione (allegato "D");-----

- è stato autorizzato il ricorso alla procedura ex art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per la stipula della presente scrittura privata;-----

-----SI CONVIENE-----

tra il Centro Navale della Guardia di Finanza, Via Appia, Lato Napoli, 287 - Formia - C.F. 90011020592, di seguito indicata "Amministrazione", rappresentato dal Ten. Col. Eduardo Sandomenico in qualità di Capo

Ufficio Amministrazione e la ditta "VI.SCA.S.r.l."
di Pellestrina (VE) - C.F./P.I. 02795790274, giusta
autocertificazione che si allega alla presente
(allegato B) - di seguito denominata "fornitore" -
legalmente rappresentata dal Sig. Tersillo Scarpa
nato a Venezia il 24.04.1946 nella sua qualità di
"Legale Rappresentante",-----

-----QUANTO SEGUE:-----

ART. 1: OGGETTO DELLA SCRITTURA - La ditta
contraente, come sopra rappresentata, si obbliga con
la presente scrittura privata, nella più ampia e
valida forma legale, ad effettuare la fornitura
indicata in epigrafe alle condizioni offerte nel
preventivo di spesa (allegato A) all'uopo acquisito
ed in conformità alle Condizioni Generali d'Oneri
approvate con D.M. n. 181 del 24.10.2014, in quanto
applicabili e che il fornitore dichiara di conoscere
ed accettare in ogni loro parte per averle lette ed
esaminate (e che non si allegano al presente atto
per quanto ne costituiscano parte integrante, giusta
il disposto dell'art. 99 del R.C.G.S.).-----

ART. 2: VALORE DELLA SCRITTURA - L'importo
complessivo per la fornitura di n. 600 buoni
acquisto è fissato in € 30.000,00 (trentamila,00),
operazione esente I.V.A. ai sensi dell'art. 2 del

D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.ii. e deve intendersi
comprensivo di ogni onere di legge.-----

ART. 3: TERMINI PER LA CONSEGNA E COLLAUDO - Il
termine per la presentazione alla verifica - c.d.
collaudo - della fornitura, resta fissato entro e
non oltre 20 (venti) giorni solari dalla
sottoscrizione della presente scrittura. La verifica
di conformità sarà eseguita presso la sede della
Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di
Chioggia da apposita commissione, da nominarsi a
cura dell'Amministrazione, al fine di accertare la
rispondenza del materiale fornito rispetto a quello
convenuto. L'esito regolare della verifica,
tuttavia, non esonera comunque il fornitore da
responsabilità per eventuali difetti o imperfezioni
che non siano emersi al momento del collaudo ma che
vengano in seguito accertati.-----

ART. 4: REVISIONE PREZZI - Il fornitore si impegna a
corrispondere ogni buono del valore nominale di €
50,00 (cinquanta,00). Tale prezzo deve intendersi
invariabile per tutto il periodo di validità della
scrittura, indipendentemente da qualsiasi
eventualità e circostanza che il fornitore non abbia
tenuto presente. A tal fine, ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 1469 del Codice Civile la

scrittura è aleatoria per volontà delle parti, le quali rinunciano esplicitamente all'applicazione degli artt. 1467 e 1664 del Codice Civile. La quantità di combustibile prelevabile dal personale di bordo verrà calcolata applicando i prezzi praticati dalla ditta al momento del rifornimento, riferiti all'Osservatorio dei Prezzi e Tariffe del Ministero dello Sviluppo Economico, al netto di I.V.A. ed ACCISE.-----

ART. 5: OBBLIGHI DEL FORNITORE - Con la presente scrittura, il fornitore assume l'obbligo di:-----

a) predisporre e consegnare buoni acquisto conformi al modello predisposto dall'Amministrazione (allegato C), presso la sede della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Chioggia - Via Canali, n. 10 - tel. 041/400446, entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione della presente scrittura che, altresì, ha validità anche di ordinativo della fornitura in questione;-----

b) accettare i buoni acquisto così ordinati quali strumenti di pagamento dei rifornimenti richiesti dal personale di bordo presso il punto vendita del fornitore, senza pretendere alcuna altra forma di remunerazione della prestazione resa;-----

c) erogare, a semplice richiesta del personale di

Bollo da € 16,00

bordo, benzina conforme, per qualità, alla specifica EN 228:2004, nella quantità corrispondente al valore nominale dei buoni acquisto presentati, nei limiti della disponibilità dei serbatoi al momento del rifornimento. Qualora il personale di bordo dovesse richiedere un quantitativo di carburante superiore alle giacenze, il fornitore dovrà provvedere a reperire il carburante nella misura ordinata entro 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta.-----

ART. 6: FORZA MAGGIORE - Ove dovessero verificarsi situazioni di forza maggiore tali da non consentire l'esatto o il tempestivo adempimento degli obblighi previsti nell'articolo precedente, il fornitore deve inviare una comunicazione scritta alla Sezione Operativa Navale di Chioggia ed a questo Ente, nel momento stesso in cui abbia conoscenza dell'impedimento, allegando validi documenti giustificativi. In difetto di tale avviso non potranno tali evenienze essere in seguito invocate come cause di forza maggiore per giustificare il ritardo ed escludere l'applicazione delle penalità.-

ART. 7: RINNOVAZIONE DEI TERMINI - Non possono costituire motivo di rinnovazione dei termini convenuti per l'esecuzione della fornitura:-----
- il ritardo nella consegna delle componenti

necessarie da parte di eventuali ditte subfornitrici;-----

- il tempo necessario per l'espletamento di eventuali accertamenti integrativi che dovevano essere effettuati prima della formulazione dell'offerta;-----

- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra appaltatore e maestranze.-----

Negli altri casi, l'Amministrazione valuterà la ricorrenza dei motivi adottati dal fornitore.-----

ART. 8: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, la presente scrittura privata deve ritenersi risolutivamente condizionata alla sopravvenienza di apposita convenzione Consip, a condizioni di maggior favore per l'Amministrazione, avente ad oggetto la medesima fornitura. In tale ipotesi, è fatto salvo il diritto in capo alla ditta "VI.SCA. S.r.l." di Pellestrina (VE), di mantenere valido ed efficace il presente contratto, offrendo le stesse ed eventuali condizioni di fornitura previste nella convenzione Consip.-----

ART. 9: INESATTA, MANCATA E TARDIVA ESECUZIONE - Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna delle cedole, il fornitore sarà sottoposto ad una

decurtazione sul pagamento del corrispettivo, a titolo di penalità, pari allo 1% (unopermille) dell'importo della presente scrittura.

L'applicazione delle penalità sarà comunicata con formale contestazione, avverso la quale il fornitore può presentare motivato ricorso all'Amministrazione entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta notifica.

L'ammontare complessivo delle penalità non potrà superare, in ogni caso, il 10% (diecipercento) del valore complessivo della presente scrittura. Ove il fornitore non dovesse provvedere al rifornimento richiesto dal personale di bordo, secondo modalità e tempi definiti nel precedente art. 5, l'unità navale provvederà a fare rifornimento presso il distributore più vicino e l'Amministrazione provvederà ad addebitare al fornitore le maggiori spese sostenute per il rifornimento presso terzi.

Nel caso in cui il fornitore incorresse, in un periodo di 20 (venti) giorni solari, in tre distinte violazioni contrattuali, formalmente contestate dall'Amministrazione, l'Amministrazione provvederà a dichiarare risolta la presente scrittura ai sensi dell'art. 1457 del Codice Civile, fermo l'obbligo del fornitore di adempiere alle richieste di rifornimento avanzate dal personale di bordo, fino

ad esaurimento dei buoni già acquistati. E' data facoltà all'Amministrazione di escludere la parte inadempiente dalla partecipazione alle gare indette dall'Amministrazione per un periodo non inferiore a 2 (due) anni. E' fatto salvo l'esercizio di ogni altra azione per il risarcimento del maggior danno patito dall'Amministrazione.-----

ART. 10: NORMA DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI E/O DIPENDENTI DEL FORNITORE - Il fornitore dichiara di non aver conferito alcun incarico o avere alle dipendenze soggetti che, negli ultimi tre anni, abbiano prestato servizio presso la Guardia di Finanza. Nel caso in cui venisse accertato il contrario, il presente contratto deve intendersi nullo ed il fornitore è tenuto a restituire ogni corrispettivo eventualmente ricevuto.-----

ART. 11: DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO - E' fatto divieto di subappaltare, in tutto o in parte, la fornitura, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. E' vietata, altresì, la cessione parziale o totale del presente contratto.--

ART. 12: RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI - L'Amministrazione si riserva, in ogni momento, di verificare che il prodotto di cui è richiesta l'erogazione sia conforme alle caratteristiche

Bollo da € 16,00

previste dalla EN 228:2004, prelevando un campione di combustibile, sul quale il personale del fornitore addetto alle operazioni di rifornimento potrà apporre la propria firma, in rappresentanza del fornitore, ed affidando l'analisi chimica del prodotto ai laboratori dell'Agenzia delle Dogane ovvero ad altro laboratorio di analisi accreditato. Qualora, all'esito delle suddette analisi, il prodotto offerto risultasse non conforme alle specifiche tecniche di cui alle norme di riferimento sopra menzionate, l'Amministrazione assegnerà un termine, entro il quale il fornitore dovrà provvedere all'erogazione di combustibile conforme a quello convenuto. Ove, all'esito delle ulteriori analisi di laboratorio disposte sul nuovo campione prelevato alla scadenza del termine assegnato, il prodotto risultasse ancora difforme dalle caratteristiche richieste, l'Amministrazione dichiarerà risolta la scrittura, con comunicazione formale recettizia, ed alla restituzione delle eventuali cedole ancora detenute, con l'obbligo del fornitore di rimborsare il prezzo corrisposto dall'Amministrazione su ogni cedola restituita. Il fornitore, indipendentemente dall'esecuzione di qualsiasi controllo preventivo da parte

dell'Amministrazione, risponde di ogni danno occorso alle parti meccaniche delle unità navali che sia conseguenza diretta ed immediata del prodotto erogato, derivante da cause di qualsiasi natura a lui imputabili, restando a proprio ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio dell'azione penale a carico dei soggetti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001, di sospendere cautelativamente la scrittura. In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione della scrittura privata ed all'esecuzione in danno. Se la responsabilità penale venisse accertata dopo l'integrale esecuzione del contratto, la ditta è tenuta a corrispondere all'Amministrazione una penale pari al 10% (diecipercento) del valore dell'intera scrittura. L'Amministrazione, inoltre, avrà la facoltà, affidata al Comandante del Reparto alla sede di Chioggia, di verificare, in ogni momento, il rispetto dei prezzi applicati alle varie forniture.-

ART. 13: CONTROVERSIE - Il contenzioso è devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario competente ai sensi dell'art. 25 C.P.C., salvo il ricorso, ove

ne ricorrano i presupposti, ad un accordo transattivo, ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. n. 50/2016.-----

ART. 14: OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO -

Il fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva di settore.

L'Amministrazione si riserva di operare una ritenuta sull'importo dovuto, fino al limite del 20%

(ventipercento) di detto importo, qualora

l'Ispettorato del Lavoro competente denunci

l'inosservanza da parte del fornitore degli obblighi

di cui sopra. La somma trattenuta sarà pagata

soltanto quando l'Ispettorato avrà dichiarato che il

fornitore ha regolarizzato la propria posizione, e

la stessa non potrà pretendere, per il ritardato

pagamento del saldo, somma alcuna a qualsiasi

titolo. La controparte è tenuta, altresì,

all'osservanza delle norme in materia di contributi

previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei

dipendenti. L'accertamento dell'irregolarità

contributiva, certificato dall'acquisizione del

Documento Unico di Regolarità Contributiva

(D.U.R.C.) con esito irregolare, è causa ostativa al

pagamento. Dell'inadempienza verranno interessati gli Enti previdenziali per il pagamento dei contributi e premi non versati, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n. 207 del 05.10.2010.-----

ART. 15: FATTURAZIONE E PAGAMENTO - Ad avvenuta consegna dei buoni acquisto ed a favorevole collaudo effettuato, il fornitore emetterà fattura elettronica come da D.M. n. 55 del 03.04.2013, sulla quale dovrà essere assolta l'imposta di bollo da € 2,00 (due,00). A tal fine, si indicano i seguenti dati:-----

- ente: Centro Navale Guardia di Finanza;-----
- codice fiscale: 90011020592;-----
- codice univoco ufficio: ZMU0TB.-----

Si precisa altresì che, in caso di eventuali e future assegnazioni sui competenti capitoli di bilancio del Ministero dell'Interno, al pagamento della fornitura potranno provvedervi gli Uffici della Prefettura. Con la sottoscrizione del presente atto negoziale, il fornitore dichiara di essere pienamente consapevole ed accettare incondizionatamente che, nella predetta ipotesi, il pagamento della fornitura costituisce un adempimento a carico dell'indicato ufficio prefettizio, manlevando espressamente il Centro Navale da

Bollo da € 16,00

qualsiasi responsabilità a riguardo. La fattura dovrà riportare il seguente Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 717787382D attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. Sono a carico del fornitore anche i costi connessi alle operazioni di bonifico e le eventuali tasse dovute per la liquidazione delle somme dovute.-----

ART. 16: ONERI CONTRATTUALI E FISCALI - Le spese per una eventuale registrazione del presente atto (in caso d'uso) di bollo, copie, stampa e quant'altro inerente alla presente scrittura privata, ivi comprese spese e tasse relative alle forniture commissionate in esecuzione della presente scrittura sono a totale carico del fornitore.-----

ART. 17: OBBLIGHI DI RISERVATEZZA - Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli contenuti nelle banche dati già costituite o costituende nell'esecuzione del presente atto, quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del

presente contratto.-----

Art. 18: ASSOGGETTAMENTO DELL'ATTO - Per tutto quanto non specificato e contemplato nel presente atto si fa rinvio:-----

- al Capitolato Generale d'Oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione per la Difesa, approvato con Decreto n. 200 del 14.04.2000 ed al Capitolato Generale d'Oneri del Corpo della Guardia di Finanza, approvato con D.M. n. 181 del 24.10.2014;-----

- al D.Lgs. n. 50/2016 "Codice degli Appalti";-----

- al D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 "Nuovo Regolamento Appalti";-----

- al Regio Decreto n. 827 del 23.05.1924 recante il Regolamento di Contabilità Generale dello Stato;----

- al Regio Decreto n. 2440 del 18.11.1923 recante a Legge di Contabilità Generale dello Stato;-----

- al D.Lgs. n. 81/2008 ed al D.Lgs. n. 231/2001;----

- al Codice Civile,-----

che la ditta dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte, sebbene non allegate, ai sensi dell'art. 99 del R.C.G.S.-----

ART. 19: TRATTAMENTO DATI PERSONALI - Il fornitore dichiara di consentire il trattamento dei dati personali da parte dell'Amministrazione, ex art. 13

del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, per le finalità connesse all'esecuzione del presente atto.-----

ART. 20: ELEZIONE DOMICILIO - Per tutti gli effetti amministrativi del presente contratto, il fornitore elegge domicilio in Pellestrina (VE), Via Busetti, n. 1, ed indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata *viscasrl@pec.it*, ove è convenuto che possono essergli notificati tutti gli atti, di qualsiasi natura, inerenti la scrittura stessa. La controparte è tenuta a comunicare all'Amministrazione stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell'impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza.-----

PER L'AMMINISTRAZIONE

PER IL FORNITORE

Ten. Col. Eduardo Sandomenico

Tersillo Scarpa

Legale Rappresentante

VI.SCA. S.r.l.